Autotutela

Che cos'è l'autotutela

L'autotutela è il potere di autocorrezione di un atto che danneggia il cittadino e che può essere assunto dall'amministrazione senza una decisione del giudice.

L'esercizio dell'autotutela sorge in tutti i casi di atti impositivi riconosciuti illegittimi o errati su iniziativa del Comune o del contribuente.

L'autotutela su iniziativa del Comune

Il Comune può procedere d'ufficio, senza necessità di istanza di parte, all'annullamento, alla revoca o alla rettifica di un avviso d'accertamento o di liquidazione illegittimo, anche in pendenza di giudizio, di sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità irricevibilità, improcedibilità, ecc.) e in caso di non impugnabilità, per i seguenti casi:

1. errore di persona;
2. evidente errore logico o di calcolo;
3. errore sul presupposto dell'imposta;
4. doppia imposizione;
5. mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
6. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
7. sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
8. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

L'autotutela su iniziativa del contribuente

Il contribuente può richiedere mediante domanda l'annullamento, la revoca o la rettifica di un atto impositivo, all'Ufficio Tributi.

Nella domanda il contribuente dovrà illustrare le ragioni di fatto e di diritto che giustificano l'autotutela.

Nell'esercizio dell'autotutela è opportuno considerare, ai sensi della legge, che:

- non è rilevante il comportamento omissivo tenuto dal contribuente;
- non è rilevante il tempo trascorso dall'atto impositivo;
- non è rilevante la vicenda processuale cui l'atto impositivo è andato incontro fatto salvo il caso di giudicato sostanziale;

- **è rilevante solo il riesame da parte del Comune che ha emanato l'atto al quale è attribuito il solo e unico compito di verificare, in modo del tutto autonomo e indipendente da altri eventi o comportamenti, se l'atto è legittimo o meno**.

L'autotutela è un istituto applicato dal Comune di Lecce in quanto consente di ristabilire un corretto rapporto con il contribuente, al quale non può essere chiesto di pagare dei tributi che non siano strettamente previsti dalla legge e dai regolamenti.

Accertamento con adesione

Che cos'è l'accertamento con adesione
L'accertamento con adesione è una definizione concordataria delle imposte in sede amministrativa, che consente di evitare una lite giudiziaria.

L'accordo tra le parti a seguito di un formale contraddittorio può essere raggiunto prima dell'emissione di un avviso di accertamento da parte dell'ufficio finanziario o in una fase successiva, purché il contribuente non impugni l'atto impositivo dinanzi al giudice tributario.
Tale Istituto è stato previsto dal D.Lgs. 218 del 19 giugno 1997.
Il Comune di Lecce ha introdotto, come previsto dalla L. 446 del 15/12/1997, l'istituto dell'accertamento con adesione con delibera n. 58 del 15/04/2003, di approvazione della Carta dei diritti del contribuente.

A chi si applica l'accertamento con adesione
A tutti i contribuenti, persone fisiche e persone giuridiche.

Quale ufficio è competente alla definizione
L'Ufficio ICI e l'Ufficio TARSU

In quali modi si definisce l'accertamento con adesione

A) Da parte del Comune di Lecce - Ufficio Tributi, mediante l'invito al contribuente a presentarsi presso l'ufficio, a mezzo di avviso che dovrà pervenire al contribuente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notificato a termini di legge. L'invito deve comunque contenere le seguenti indicazioni:

- i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- il giorno e il luogo dove presentarsi per definire l'accertamento con adesione;
- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

La mancata partecipazione del contribuente al procedimento non è sanzionabile, consentendo all'Ufficio di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento.

B) Da parte del contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi ispezioni o verifiche, oppure sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito a comparire, che può chiedere all'Ufficio Comunale, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione; nell'istanza il contribuente deve indicare il recapito cui devono essere dirette le comunicazioni dell'Ufficio Comunale inerenti il procedimento.
L'istanza deve essere presentata all'Ufficio che ha emesso l'avviso mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale.
Si precisa che l'istanza deve essere presentata prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento o di rettifica innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e che l'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.
Per i termini di impugnazione si deve ovviamente considerare anche la sospensione feriale, dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742.
La presentazione dell'istanza da parte del contribuente produce l'effetto di sospendere i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
Sarà cura del Comune controllare che il contribuente, successivamente alla presentazione dell'istanza, non proceda all'impugnazione dell'avviso di accertamento. Infatti in tal caso si determina la rinuncia all'istanza di definizione, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini già sospesi e si preclude al contribuente la possibilità di beneficiare della riduzioni delle sanzioni irrogate prevista dall'art. 15 comma 1 del D.Lgs. n. 218/97.

Come si instaura il contraddittorio
Il Comune, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, formula allo stesso un invito a comparire.
A seguito della comparsa del contribuente o il suo rappresentante e il contradditorio instaurato tra lo stesso e l'ufficio viene redatto verbale in cui si indicano le operazioni effettuate, le dichiarazioni rese dalle parti, i documenti presentati e quant'altro accaduto durante lo svolgimento del procedimento.
Raggiunto l'accordo per la definizione dell'accertamento, l'Ufficio redige in duplice copia l'atto di accertamento con adesione. Tale atto deve contenere:

- l'indicazione del tributo, degli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda; sarà in particolare evidenziato quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio;
- la liquidazione della maggiore imposta, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Il perfezionamento dell'atto di adesione si conclude con la sottoscrizione dell'atto dal contribuente, anche mediante procuratore generale o speciale, dal funzionario che ha provveduto all'istruttoria e con il versamento di quanto dovuto.

Il pagamento dell'intera somma dovuta a seguito del perfezionamento dell'atto di adesione va effettuato entro 20 giorni dalla redazione dell'atto stesso, salvo il caso che all'atto di adesione consegua l'obbligo di iscrizione a ruolo ovvero venga concordata con l'ufficio una diversa forma di pagamento rateale.

In quest'ultimo caso il pagamento può essere concordato fino ad un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, con pagamento della prima rata entro 20 giorni dalla redazione dell'atto.
Della specifica forma di pagamento adottata va fatta comunque menzione nel verbale relativo all'adesione dell'accertamento.
In ogni caso i versamenti vanno effettuati secondo le vigenti norme.

Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'Ufficio la quietanza o l'attestazione di pagamento e, dove dovuta, la garanzia per le rate successive.
Il mancato versamento alla scadenza anche di una sola rata, comporta il venire meno del beneficio relativo alla forma rateale di pagamento, con obbligo del residuo versamento in unica soluzione.
Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 38 bis del DPR 26.10.1972 n 633, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

Quali sono gli effetti dell'accertamento con adesione
L'accertamento definito con adesione:

- non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente;
- non è modificabile od integrabile da parte dell'Ufficio, tranne il caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi oppure qualora la definizione riguardi accertamenti parziali.

Viene comunque abbandonata l'azione accertatrice qualora trattasi di importo non superiore a euro 16,32.
Le sanzioni relative al tributo oggetto dell'adesione, si applicano in misura pari ad un quarto del minimo previsto dalla Legge, ad eccezione della sanzione per ritardato pagamento pari al 30%

della tassa dovuta.
Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica di un avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Conciliazione giudiziale

Che cos'è la conciliazione giudiziale
La conciliazione giudiziale è un accordo tra le parti in causa, per un contenzioso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che permette di chiudere il proseguimento della lite in corso.
Essa è applicabile a tutte le controversie per le quali sono competenti le Commissioni Tributarie, non oltre la prima udienza, e può riguardare la controversia nel suo insieme o solo alcuni suoi aspetti. Per gli aspetti non conciliati la controversia prosegue nei modi ordinari.

Con quali modalità è possibile conciliare
La conciliazione può avvenire:

A) In udienza
Su iniziativa del giudice o delle parti. Nel caso di iniziativa del contribuente, lo stesso con una domanda di discussione in pubblica udienza, depositata in segreteria della Commissione, può chiedere di conciliare in tutto o in parte la controversia.
L'Ufficio, prima dell'udienza, può presentare una proposta scritta già concordata con il contribuente. Se l'accordo viene confermato in udienza, viene redatto verbale, contenente i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute.

B) Fuori udienza
Nel caso di accordo intervenuto tra le parti la proposta di conciliazione deve essere depositata dall'ufficio, presso la segreteria della Commissione, con l'indicazione dei contenuti. Se tale accordo viene confermato il Presidente della Commissione dichiara, con decreto, l'estinzione del giudizio.

Come si conclude la conciliazione
La conciliazione si conclude attraverso un atto scritto in doppia copia che deve contenere:

- l'indicazione della Commissione Provinciale alla quale è stato presentato il ricorso;
- l'indicazione dell'Ufficio Tributario e del ricorrente;
- la volontà, gli elementi e le motivazioni della proposta conciliativa;
- la liquidazione delle somme dovute;

- la data e la sottoscrizione del funzionario responsabile dell'Ufficio e del ricorrente.

Come si perfeziona la conciliazione
Attraverso il versamento al concessionario delle somme dovute.

Interpello

Che cos'è l'interpello
Il diritto di interpello è un istituto mediante il quale il contribuente, in vista di un adempimento tributario e relativamente a casi concreti e personali di incerta interpretazione può chiedere al Comune, che risponde entro 120 giorni, di sapere in anticipo il comportamento da tenere in ordine allo stesso adempimento.

Come si avvia il procedimento
Il procedimento si avvia attraverso la presentazione di istanza scritta da parte del contribuente, indirizzata al Comune di Lecce –- Ufficio Tributi:

- i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;
- la descrizione circostanziata del caso;
- la formulazione del quesito;
  la documentazione necessaria.

Gli effetti dell'interpello
Il Comune dà risposta scritta e motivata entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza con parere vincolante solo con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente.

Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine dei 120 giorni, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta dal silenzio dell' amministrazione, è nullo.

Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione comunale entro il termine dei 120 giorni.

La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

Sanzioni

TARSU

Ai sensi dell'art. 23 del D. lgs. 507/1993:

- per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire centomila;
- per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinque.

ICI

Ai sensi dell'art. 14 del D. lgs. 504/1992:

- per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila;
- se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta;
- se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Interessi

Sull'importo relativo all'imposta dovuta maturano gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno, dal giorno successivo alla data di scadenza dei rispettivi adempimenti fino alla data di effettivo versamento con tasso legale.

Ai sensi dell'art. 13, comma 3 del Regolamento delle Entrate Tributarie (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 59 del 15/04/2003, emendato con Deliberazione n° 33 del 02/04/2007) la misura degli interessi da applicare all'attività di accertamento e

liquidazione di tutti i tributi è determinata nella misura annua di due punti percentuali oltre il tasso di interesse legale.

Ricorso giurisdizionale

Che cos'è il ricorso giurisdizionale

È lo strumento che consente al contribuente di tutelare i propri interessi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente, che è quella nella cui circoscrizione ha sede il Comune che ha emesso il provvedimento.

Per gli atti del Comune di Lecce è competente in primo grado la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con sede a Lecce, via Rubichi n. 39, e, in grado d'appello, la Commissione Tributaria Regionale, Sez. Staccata di Lecce, in via Rubichi n. 39.

La disciplina del contenzioso tributario è contenuta nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modifiche ed integrazioni, che è stato emanato dal Governo in attuazione della delega contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Per quanto riguarda gli atti emessi dal Comune il ricorso può essere proposto, ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 546/92, contro:

- l'avviso di accertamento del tributo;
- l'avviso di liquidazione del tributo;
- il provvedimento che irroga le sanzioni;
- il ruolo e la cartella di pagamento;
- l'avviso di mora;
- l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 del DPR 602/1973;
- il fermo di beni mobili registrati di cui all’art. 86 del DPR 602/1973;
- gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2;
- il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
- il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.

Come si presenta il ricorso
Il ricorso deve contenere, pena l'inammissibilità:

- l'indicazione della commissione tributaria provinciale cui è diretto;
- l'indicazione del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale della società o del domicilio eventualmente eletto; nel caso di persona fisica, le generalità del ricorrente vanno differenziate da quelle del rappresentante legale (curatore, procuratore) indicando inoltre gli estremi della procura; per le società va indicato anche il soggetto che ha la rappresentanza legale;
- l'annotazione del codice fiscale del ricorrente;
- l'indicazione dell'ufficio tributario contro il quale si ricorre;
- il riferimento all'atto notificato contro cui si ricorre;
- l'indicazione del provvedimento che si chiede di adottare da parte della commissione tributaria;
- l'indicazione dei motivi di diritto e di fatto a sostegno della propria domanda;
- la firma del ricorrente o del difensore abilitato (nel caso di assistenza tecnica obbligatoria) sia sull'originale che sulla copia del ricorso.

Qualora manchi o sia assolutamente incerto uno degli elementi indicati, ad eccezione del codice fiscale, il ricorso è inammissibile (art. 18, 4 comma del D.Lgs. 546/92).
Dal 7 luglio 2011 i ricorsi sono soggetti al pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 37 , comma 6 D.L. n. 98/2001 convertito in L. n. 111/2011.

Procedura per l'impugnazione

Per atti il cui valore e' uguale o superiore a € 20.000,00
Gli atti emessi dal Comune il cui valore è uguale o superiore a € 20.000 possono essere impugnati entro 60 gg., dalla data di notificazione degli stessi, a pena di inammissibilità, con ricorso motivato alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sita alla via Rubichi n. 39, secondo le modalità stabilite dagli artt. 16, commi 2 e 3, e 20 del D.Lgs. 546/92 e successive modificazioni. Il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall'importo del tributo contestato dal contribuente con l'impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio.

Per atti il cui valore è inferiore a € 20.000,00
Ai sensi dell'art. 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992 - così come modificato dall'art. 9 del D. Lgs n. 156/15 - per le controversie di valore non superiore a ventimila euro il ricorso

produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall'importo del tributo contestato dal contribuente con l'impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. Il ricorso deve essere notificato entro e non oltre 60gg dalla data di ricezione del presente atto al Comune di Lecce – via Rubichi, 16 – Ufficio Protocollo.

Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data della sua notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura del reclamo/mediazione.

Al ricorso deve essere allegata copia di tutti i documenti che il contribuente intende depositare al momento dell'eventuale costituzione in giudizio.

L'istanza non è soggetta all'imposta di bollo e il contributo unificato è dovuto soltanto nel momento in cui il contribuente dovesse eventualmente depositare il ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, in caso di esito negativo del procedimento di mediazione.

Trascorsi 90 gg. dal ricevimento del ricorso da parte dell'Ufficio senza che sia stata conclusa la mediazione ovvero che sia intervenuto l'accoglimento, anche parziale, o il diniego dell'istanza, inizia a decorrere il termine di 30 gg. per l'eventuale costituzione in giudizio del contribuente.

Se il contribuente riceve il diniego o l'accoglimento parziale entro il novantesimo giorno, il termine per l'eventuale costituzione in giudizio decorre dalla data di ricevimento.

Assistenza Tecnica
Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 546/92 - così come modificato dall'art. 9 del D. Lgs n. 156/15 - per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.

Come si difende il Comune
Entro 60 giorni dalla data in cui il ricorso è stato proposto il comune si costituisce in giudizio mediante deposito presso la segreteria della commissione del fascicolo contenente le controdeduzioni con le quali espone tutte le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui si intende avvalere.

La decisione del ricorso
La Commissione Tributaria decide il ricorso pronunciando una sentenza.

Come impugnare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale
Il termine per impugnare la sentenza è:

- di 60 giorni, se la sentenza è stata notificata dalla parte vittoriosa a quella soccombente;
- di 6 mesi, se la sentenza è stata soltanto pubblicata mediante deposito nella segreteria della Commissione Tributaria Provinciale (per i processi iniziati dopo il 04/07/2009).

L'appello si propone alla Commissione Tributaria Regionale, nelle stesse forme del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado. La procedura è simile a quella esaminata per il ricorso (art. 52 - 61 del D.Lgs. 546/92).

Cos'è la sospensione dell'atto impugnato
Il ricorrente, ai sensi dell'art. 47 della D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificato alle parti e depositato in segreteria.
Nel caso in cui il contribuente non chieda la sospensione dell'atto, dovrà effettuare il pagamento degli avvisi notificati, anche se in attesa della sentenza del ricorso.
Se il ricorso viene poi accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza.
Il diritto al rimborso nasce al momento in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso (quindi si dovrà attendere che la sentenza, di 1° o 2° grado, sia passata in giudicato ossia non sia più oggetto d'impugnazione ordinaria).

Mediazione

Ai sensi dell'art. 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992 - così come modificato dall'art. 9 del D. Lgs n. 156/15 - per le controversie di valore non superiore a ventimila euro il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall'importo del tributo contestato dal contribuente con l'impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. Il ricorso deve essere notificato entro e non oltre 60gg dalla data di ricezione del presente atto al Comune di Lecce – via Rubichi,

16 – Ufficio Protocollo. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data della sua notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura del reclamo/mediazione.

Al ricorso deve essere allegata copia di tutti i documenti che il contribuente intende depositare al momento dell'eventuale costituzione in giudizio. L'istanza non è soggetta all'imposta di bollo e il contributo unificato è dovuto soltanto nel momento in cui il contribuente dovesse eventualmente depositare il ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, in caso di esito negativo del procedimento di mediazione. Trascorsi 90 gg. dal ricevimento del ricorso da parte dell'Ufficio senza che sia stata conclusa la mediazione ovvero che sia intervenuto l'accoglimento, anche parziale, o il diniego dell'istanza, inizia a decorrere il termine di 30 gg. per l'eventuale costituzione in giudizio del contribuente.